

Direttive SIM (quadriennio formazione continua)

Elaborate in ottemperanza alle disposizioni del DECS

Introduzione

Nel 2015 è entrata in vigore la Legge sulla formazione continua dei docenti che ha sostituito, modificandola, la legge concernente l'aggiornamento dei docenti del 1990.

La formazione continua è **un diritto** ma anche **un dovere del docente e in caso di inadempienza il Dipartimento dà la possibilità di recuperare entro un termine prestabilito**; in caso di ulteriore inosservanza della legge il Dipartimento, tramite le Sezioni di riferimento potrà dare delle sanzioni, così come previsto dall'art. 32 della LORD.

Tra le modifiche apportate dalla revisione del testo di legge vi è **l'introduzione di un quantitativo minimo di 8 giornate** di formazione continua che i docenti sono tenuti a svolgere sull'arco di quattro anni.

La legge chiede ai docenti di **stilare a fine quadriennio un rapporto**, tramite un modulo predefinito, sulle attività di formazione continua svolte, come pure sulle loro aspettative future.

Lo stesso principio si applica anche ai direttori.

Il primo quadriennio **si chiuderà ad agosto 2019**. In vista di questa scadenza la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale emanano le seguenti direttive.

Applicazione e computo del quadriennio

- Per il computo del quadriennio fa stato **la data d'inizio dell'incarico regolare**.
- Per i docenti incaricati regolarmente prima o a partire dal 2015 il quadriennio è iniziato nel 2015.
- Per i docenti che beneficiano di **un incarico limitato da inizio anno**, ma non sono in formazione, il quantitativo minimo corrisponde **a 2 giornate all'anno**.
- I docenti che beneficiano della **trasformazione della supplenza in incarico limitato** dopo le 17 settimane, **NON** devono sottostare **all'obbligo di formazione** per quell'anno scolastico (di 2 giornate).
- **Non si applica ai docenti in abilitazione** o che hanno seguito un CAS riconosciuto nel quadriennio di riferimento (per la DFP). Nel caso di un'abilitazione sovrapposta su due quadrienni, le 8 giornate sono suddivise in modo proporzionale in accordo con le rispettive sezioni.
- in alcuni casi **è possibile posticipare la fine del quadriennio**, ma serve l' autorizzazione del caposezione di riferimento. I casi sono:
 - **congedo non pagato totale** per tutto l'anno scolastico;
 - **congedo pagato di maternità** dall'inizio dell'anno seguito da un congedo non pagato totale fino al termine dell'anno scolastico;
 - **malattia dall'inizio dell'anno scolastico** prima di un congedo pagato di maternità seguito da un congedo non pagato totale fino al termine dell'anno scolastico.
 - **altri casi** devono essere autorizzati dal caposezione.
- La Sezione Amministrativa del DECS per posticipare la fine del quadriennio chiede l'autorizzazione ai capisezione alla fine di ogni anno scolastico.

Rapporto di fine quadriennio

- Per i docenti che lavorano nelle **scuole medie** il rapporto è redatto all'indirizzo del direttore d'istituto della sede di servizio e va inviato anche all'esperto e/o al consulente.
- Per i **docenti di sostegno** pedagogico delle scuole medie, gli **operatori della differenziazione curricolare** e gli **educatori** il rapporto è redatto all'indirizzo del direttore d'istituto della sede di servizio e va inviato anche al capogruppo.
- Il rapporto deve essere **consegnato al direttore della sede di servizio** dell'anno scolastico appena concluso **e alle persone di riferimento** citate sopra **entro la fine del mese di settembre**.
- **Se il docente lavora in più sedi**, il rapporto va inviato in copia per conoscenza anche all'altro o agli altri direttori e alle altre persone di riferimento citate sopra.
- **Il rapporto** (su richiesta del docente, del direttore o delle persone di riferimento citate sopra) **può essere oggetto di un colloquio** e può coinvolgere l'esperto di materia e/o il consulente o il capogruppo del sostegno pedagogico oppure il caposezione.
- I contenuti del colloquio sono riassunti in un **breve rendiconto redatto dal direttore** all'indirizzo della Sezione dell'insegnamento competente.
- **In termini di retrospettiva** il rapporto espone:
 - **una sintesi** del percorso di formazione continua effettuato nel corso degli ultimi quattro anni, che elenca le attività svolte (obbligatorie, facoltative, auto-formazione se ritenuto necessario);
 - indica la **distribuzione delle attività svolte** rispetto agli **'ambiti pedagogici-didattici-metodologici', 'disciplinari' e di 'sviluppo personale e sociale'**
(<https://www4.ti.ch/decs/formazione-continua-docenti/pianificazione/indirizzi/>);
 - presenta **una valutazione** della qualità delle attività di formazione effettuate, rispettivamente del loro influsso/ricadute sulla pratica professionale del docente;
 - (se necessario) giustifica/spiega il non raggiungimento del quantitativo minimo.
- **In termini di prospettiva** il rapporto:
 - indica gli attuali bisogni in termini di formazione;
 - espone una sintesi delle intenzioni del docente in ambito formativo per i prossimi quattro anni;
 - elenca le attività di formazione in corso che continueranno nel nuovo ciclo formativo di quattro anni.

Verifiche sul raggiungimento del quantitativo minimo e misure previste in caso di non raggiungimento del quantitativo minimo

- **Il direttore della sede di servizio** verifica il raggiungimento o meno del quantitativo minimo.
- **Entro, al più tardi fine marzo**, prima della scadenza del quadriennio, **il direttore della sede di servizio invia a ogni docente la scheda** con i corsi di aggiornamento frequentati e li invita a verificarla.
- **Il direttore**, tramite uno scritto, invita i docenti che non hanno ancora raggiunto il quantitativo minimo a colmare le lacune in tempo utile. Una copia dello scritto sarà inviato alla Sezione di riferimento (SIM).
- La SIM invierà **un richiamo ai docenti** che non avranno raggiunto il quantitativo minimo per tempo.
- **Le giornate di formazione continua mancanti** dovranno essere recuperate **entro la fine dell'anno scolastico successivo**.